



REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI DI BONIFICA

Sommario

1. ATRIBUZIONI DEL CONSORZIO.....	3
2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3

3. FUNZIONI	3
4. OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA.....	3
5. OPERE IDRAULICHE E RELATIVE A CORSI D'ACQUA NATURALI	3
6. OPERE ED IMPIANTI DI COMPETENZA PRIVATA	3
7. OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	3
8. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSORZIO.....	4
9. USO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI	4
10. OCCUPAZIONI.....	4
11. ACCESSO AI FONDI.....	4
12. ZONE DI RISPETTO	4
13. COMPENSI.....	6
14. MANUTENZIONE DEGLI ARGINI	6
15. SBOCCHI DI FOSSI PRIVATI	6
16. MANUTENZIONE DELLE OPERE PRIVATE.....	6
17. GRAVAME A CARICO DEL FONDO NON PIÙ AGRICOLO	7
18. COMPITI DEL CONSORZIO NEI CONFRONTI DELLE OPERE PRIVATE	7
19. DISTINZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE A CARICO DEI PRIVATI.....	7
20. ESECUZIONE LAVORI PRIVATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED OPERE DI NUOVA INALVEAZIONE.....	7
21. PROCEDURE PER INADEMPIENZE DEI PROPRIETARI.....	8
22. DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA.....	8
23. DIVIETI ASSOLUTI	8
24. CONCESSIONI	9
25. CONCESSIONI E LICENZE	10
26. OBBLIGHI GENERALI DEI CONSORZIATI	10
27. OBBLIGHI DEI PROPRIETARI.....	10
28. COMPITI DEL CONSORZIO	11
29. CLASSIFICAZIONE DEI FOSSI DI SCOLO DI COMPETENZA PRIVATA.....	11
30. LAVORI E OPERE A CARICO DEI PRIVATI	11
31. SURROGA DEL CONSORZIO AI PROPRIETARI INADEMPIENTI	11
32. FUNZIONI DEL CONSORZIO	11
33. ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.....	11
34. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI	12
35. SANZIONI PENALI: RINVIO.....	12
36. INTIMAZIONE A DESISTERE	12
37. PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA	12

TITOLO I ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE

1. Attribuzioni del Consorzio

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri - costituito con Decreto del Presidente della Repubblica n°1288 del 5 Luglio 1950 ed Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del Cod. Civ. - provvede alla manutenzione, all'esercizio ed alla vigilanza delle opere ed impianti di bonifica di competenza regionale nonché delle altre opere consortili ai sensi delle legge della regione Lazio n. 53 dell' 11 dicembre 1998 ed adotta, nei confronti dei proprietari interessati, i provvedimenti di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.

2. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni assegnate al Consorzio dalle leggi dello Stato e della Regione Lazio in materia di manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere ed impianti di bonifica.

3. Funzioni

Le funzioni, indicate all'art. 2, concernono:

- a) le opere ed impianti di bonifica;
- b) le opere idrauliche e quelle relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione;
- c) le opere di bonifica di competenza privata;
- d) le opere di miglioramento fondiario.

4. Opere ed impianti di bonifica

Sono opere ed impianti di bonifica quelle eseguite dal Consorzio su concessione ed allo stesso affidate per la manutenzione l'esercizio e la vigilanza.

5. Opere idrauliche e relative a corsi d'acqua naturali

Sono parte integrante del sistema di bonifica le opere idrauliche e le opere relative a corsi d'acqua naturali pubblici , che unitamente a quelle di cui al precedente art. 4, sono riportate nell'elenco del Piano di Classifica approvato dal Consorzio.

6. Opere ed impianti di competenza privata

Sono di competenza privata le opere ed Impianti d'interesse di uno o più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere ed impianti di bonifica e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche.

7. Opere di miglioramento fondiario

Sono di miglioramento fondiario le opere che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente dal Piano Generale di Bonifica.

8. Esercizio delle funzioni del Consorzio

Il Consorzio esercita le funzioni indicate agli artt. 2 e 3;

- a) in via ordinaria, sulle opere di cui agli artt. 4 e 5;
- b) in caso d'inerzia dei proprietari interessati, sulle opere di cui all'art. 6 con le modalità previste dalla legge 12 febbraio 1942 n. 183 e dalla legge 11 dicembre 1998 n. 53;
- c) d'iniziativa o su richiesta dei proprietari interessati, sulle opere di cui all'art. 7.

TITOLO II

GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA

Capo I - Disposizioni generali

9. Uso delle opere e degli impianti

L'uso delle opere e degli impianti di bonifica deve avvenire nel rispetto della destinazione d'uso dell'opera, delle norme tecniche, delle norme sulla sicurezza del lavoro e di ogni altra disposizione concernente l'utilizzo di beni appartenenti al demanio regionale.

10. Occupazioni

Le occupazioni, rese necessarie dallo svolgimento delle funzioni del Consorzio, restano disciplinate dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

11. Accesso ai fondi

Il personale consorziale può accedere ai fondi privati (lungo la fascia di rispetto RD. 368/1904) dei consorziati, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari all'attuazione dei compiti istituzionali. Il Consorzio è responsabile nei confronti del proprietario del fondo per gli eventuali danni causati dal mezzo e/o dal personale consorziale oltre le zone di rispetto di cui al successivo art. 12.

12. Zone di rispetto

Lungo entrambi i lati dei canali, (vedi figura n. 1), sono istituite, ai sensi dell'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, zone di rispetto destinate:

- a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
- b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;
- c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali perché siano successivamente utilizzati come ammendante agricolo o altrove trasportati;
- d) al deposito temporaneo di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali;
- e) al deposito temporaneo di materiali destinati al presidio delle sponde ed alla manutenzione delle opere di bonifica.

Le anzidette zone di rispetto avranno ampiezza, su ogni lato:

- > di m. 10 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati) e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore;
- > di m. 10 a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale, se la stessa è maggiore.

Tale zona deve essere mantenuta anche in caso di allargamento dei canali. Qualora le sommità arginali avessero la predetta ampiezza di metri dieci, esse potranno sostituire la zona di rispetto di cui in precedenza.

All'interno della fascia di rispetto, ogni realizzazione di opere, anche interrato, deve essere formalmente autorizzata dalla provincia ai sensi della legge 11 dicembre 1998 n. 53.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è fatto divieto assoluto:

- a) di realizzare opere fisse (fabbricati, impianti serricoli, recinzioni ecc.) entro la fascia di m. 4,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, a prescindere dal confine del sedime demaniale idraulico, in prossimità di canali di bonifica "secondari";
- b) di realizzare opere fisse (fabbricati, ecc.) entro la fascia di m. 10,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, a prescindere dal confine del sedime demaniale idraulico, in prossimità di canali di bonifica "principali";
- c) di realizzare strutture precarie e/o amovibili (impianti serricoli, recinzioni ecc.) entro la fascia di m. 4,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, a prescindere dal confine del sedime demaniale idraulico, in prossimità di canali di bonifica "principali";
- d) di realizzare piantagioni, siepi e movimenti di terreno entro la fascia di m. 2,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, a prescindere dal confine del sedime demaniale idraulico.

Di seguito si riporta uno schema sinottico estremamente semplificato, con evidenza delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e relativi aspetti autorizzativi.




Fig. 1 corsi d'acqua consorziali - demaniali

Le fasce di rispetto individuate per la realizzazione di opere fisse, laddove è presente un elevato rischio di alluvione e/o frana, saranno opportunamente valutate in sede di istruttoria e, la concessione di dette opere sarà subordinata al parere favorevole dell'Autorità di Bacino Regionale dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno.

In caso di costruzione di nuovi canali, di nuovi tratti di essi o di allargamento di canali già esistenti, s'intende che l'occupazione dei terreni all'uopo necessari viene fatta con la clausola della costituzione di

servitù su detta zona. Il personale del consorzio ha anche il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature; a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda soltanto meno agevole il libero transito agli agenti ed inoltre a mantenere sempre falciate le erbe nascenti sulle fasce di rispetto.

13. Compensi

Nessun compenso è dovuto per il deposito dei materiali di espurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle fasce di rispetto, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici. Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di espurgo e di diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

14. Manutenzione degli argini

Gli argini dei canali consorziali di bonifica e le piste di servizio servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e per il transito dei mezzi e del personale consortile addetto alle attività di bonifica e sono perciò mantenuti dal Consorzio. Le piste che, a seguito di formale consegna, hanno acquistato il carattere di strada pubblica, il mantenimento spetta agli Enti interessati.

15. Sbocchi di fossi privati

Ogni sbocco di fossi privati nella canalizzazione consortile, deve essere munito, ove ritenuto necessario dal Consorzio, di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde, e quindi l'introduzione di terra nel canale. Per costruire tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale concessione, nella quale sono prescritte le condizioni e discipline per la costruzione e la manutenzione, a tutte spese dei concessionari, delle opere medesime.

16. Manutenzione delle opere private

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio, soggetto agli obblighi di bonifica, debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica. Sono richiamate al riguardo le disposizioni dell'art. 140 del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e degli art. 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942 n. 183.

Principalmente i proprietari o affittuari devono:

- a) tener sempre ben espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consorziale;
- b) aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi di acqua;
- d) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, sporgenti su detti corsi d'acqua, producano difficoltà al servizio o ingombro al transito;
- e) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.

17. Gravame a carico del fondo non più agricolo

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle. Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

18. Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private

Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

- a) verificare le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 140 del R.D. 368/1904 e dell'art. 16 del presente regolamento;
- b) identificare e classificare i fossi di scolo come previsto al successivo art. 19;
- c) accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;
- d) promuovere l'emanazione di apposita ordinanza a carico degli interessati affinché provvedano alla esecuzione delle opere di cui alla lettera b),
- e) esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze, dagli interessati, conciliando le eventuali divergenze sorte fra i Consorziati, e deliberare i provvedimenti relativi;
- f) progettare le opere manutentorie e di nuova inalveazione ritenute necessarie agli scopi della bonifica;
- g) determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata.

19. Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati

I lavori e le opere a carico dei privati sui fossi di scolo comuni, si distinguono, ai fini della competenza ad eseguirli, in:

- a) lavori di manutenzione ordinaria: espurgo dei fossi, lievi ritocchi di sponda, diserbo, estirpamento ceppaie, siepi, piante, rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori, piccole riparazioni di manufatti e simili;
- b) lavori di manutenzione straordinaria: quelli richiesti per una maggiore funzionalità dei fossi e consistenti nell'ampliamento della sezione, nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili;
- c) opere di nuova inalveazione: quelle intese ad accorciare il percorso dei fossi o ad scavarne dei nuovi per migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

20. Esecuzione di lavori di Bonifica privati di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuove opere

I lavori privati, di manutenzione ordinaria, straordinaria e l'esecuzione di nuove opere, a richiesta degli interessati, possono essere eseguite dal Consorzio di Bonifica valle del Liri. Previa autorizzazione deliberata dal Consorzio di Bonifica, verranno predisposti ai sensi della normativa vigente, i relativi elaborati progettuali per l'esecuzione dei lavori, il preventivo ed il riparto di spesa a carico dei richiedenti, dando poi corso alle opere che saranno eseguite dal Consorzio o appaltate o affidate con cottimo fiduciario.

21. Procedure per inadempienze dei proprietari

In caso di opere, manufatti, recinzioni situate all'interno delle zone di rispetto (art.12) realizzate da parte di privati che per la loro localizzazione comportano aumenti di costo per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il Consorzio - procede all'esecuzione dei Lavori previo avviso a tutti i proprietari interessati fissando le relative modalità di intervento ed i maggiori costi. Ultimato il lavoro, provvede al relativo riparto a carico degli interessati. Invita quindi i proprietari interessati a provvedere al rimborso della quota di spesa ad ognuno di essi spettante, entro un termine massimo di giorni 30, trascorso il quale, dispone per l'emissione dei ruoli esecutivi di rimborso, sulla base della quota spettante ad ogni interessato, maggiorata del 10% per spese ed interessi di mora, oltre agli aggi d'esazione.

In caso di inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione delle opere di competenza privata, tanto di manutenzione ordinaria che straordinaria, il Consorzio - ravvisata la necessità - procede coattivamente con le modalità seguenti:

- a) Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria previa l'emanazione di apposita ordinanza di esecuzione a tutti i proprietari interessati, fissando le relative modalità ed i termini entro i quali i lavori debbono essere eseguiti. Qualora i proprietari non diano corso alle opere nei termini fissati, ottenuta l'autorizzazione della Amministrazione Provinciale, il Consorzio di Bonifica – ai sensi della legge 12 febbraio 1942 n. 183 - dispone per l'immediata esecuzione dei lavori. Ultimato il lavoro, provvede al relativo riparto a carico degli interessati. Invita quindi i proprietari interessati a provvedere al rimborso della quota di spesa ad ognuno di essi spettante, entro un termine massimo di giorni 30, trascorso il quale, dispone per l'emissione dei ruoli esecutivi di rimborso, da effettuarsi in sei rate consecutive, sulla base della quota spettante ad ogni interessato, maggiorata del 10% per spese ed interessi di mora, oltre agli aggi d'esazione.

Capo II - Disposizioni di polizia

22. Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

23. Divieti assoluti

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica ivi comprese le opere di cui agli artt. 4 e 5:

1. qualsiasi piantagione o coltivazione o movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto, fissate al precedente art. 12; qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette;
2. costruzione di qualsiasi fabbricato o addizione a quelli esistenti, a distanza minore di quella prevista dall'art. 12;
3. la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal ciglio dei canali e dal piede esterno degli argini;
4. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, o in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;

5. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;
6. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezioni di aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
7. qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
8. qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
9. l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate od altre dipendenze delle opere stesse;
10. qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell'Autorità competente;
11. la costruzione di varchi, cavedani o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
12. l'attraversamento degli alvei, dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e sulle marezzane;
13. lo scarico di acque reflue non depurate;
14. il deposito di materiali di rifiuto di qualsiasi genere nell'alveo, sulle sponde, sugli argini e sulle fasce di rispetto.

24. Concessioni

E' vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione, a norma del successivo Titolo III del presente Regolamento:

- a) la variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) la costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra struttura in legno secco o verde, che sostengano le ripe dei corsi d'acqua;
- d) la costruzione di qualsiasi fabbrica, impianti serricoli e/o qualunque addizione a quelle esistenti, a distanza minore di quella regolata dall'art. 12 del presente Regolamento;
- e) la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi tipo di natante; il passaggio o l'attraversamento a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali di ogni sorta;
- f) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, sulle scarpe e sulle banchine dei corsi d'acqua, e loro accessori, e delle strade; l'abbeveramento di bestiame d'ogni specie, salvo dove esistano abbeveratoi appositamente costruiti;
- g) la derivazione o il prelievo di acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
- h) l'immissione nella canalizzazione consorziale di acque di fognatura bianche o depurate;
- i) l'immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali;
- j) la costruzione di rampe di ascesa ai corpi nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- k) il transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, in particolare,

- con autocarri;
- l) l'estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
 - m) il deposito, anche temporaneo di qualunque materia sugli argini, scarpate e zone di rispetto;
 - n) la realizzazione di attracchi o pontili per i natanti;
 - o) le piantagioni nelle golene, negli argini e nelle banche dei corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE

Capo I – Oggetto e modalità di rilascio di concessioni precarie

25. Concessioni e licenze

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h), i), j), k), l), m), n) ed o) del precedente art. 24. Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f) dello stesso art. 24. La richiesta di concessione/licenza viene presentata di competenza della Provincia di Frosinone, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della legge della regione Lazio 11 dicembre 1998 n. 53.

TITOLO IV

CAPO I – Obblighi dei Consorziati

26. Obblighi generali dei consorziati

I consorziati debbono:

- a) tenere sempre bene espurgati i fossi privati che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
- c) mantenere efficienti i fossi ed i capifossi privati;
- d) rimuovere immediatamente gli alberi, i tronchi ed i grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- e) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- f) mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;
- g) lasciare agli agenti del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi, dei canali di scolo
- h) adottare comportamenti rispettosi della integrità delle opere consorziali e dell'esercizio delle stesse.

TITOLO V

CAPO I – Esecuzione, gestione e conservazione delle opere di bonifica di competenza privata

27. Obblighi dei proprietari

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la

funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

28. Compiti del Consorzio

Per favorire il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 27, il Consorzio svolge, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) identificare e classificare i fossi di scolo come previsto al successivo art. 29;
- b) accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione o di completamento della rete irrigua;
- c) invitare i proprietari interessati perché provvedano alle opere ed ai lavori di loro competenza.

29. Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata

In relazione a quanto stabilito dagli artt. 27 e 28, i fossi di scolo di competenza privata vengono così classificati:

- a) **fossi:** quelli posti a servizio di una sola proprietà o che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b) **fossi comuni:** quelli posti a servizio di due o più proprietà;
- c) **capifosso o collettori di 2^a raccolta:** quelli che raccolgono le acque di più fossi o fossi comuni per il successivo scarico nella rete di bonifica descritti al precedente articolo 5 o che comunque assolvano funzioni di particolare importanza indipendentemente dall'estensione del bacino.

30. Lavori e opere a carico dei privati

Alla realizzazione ed alla manutenzione dei *fossi*, provvedono i singoli proprietari interessati. Alla realizzazione ed alla manutenzione dei *fossi comuni* e *capi fosso*, provvedono i proprietari frontisti dal ciglio del colatore alla metà del fosso, salvo concordare la divisione del lavoro in due tratti equivalenti.

31. Surroga del Consorzio ai proprietari inadempienti

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo, il Consorzio di bonifica provvede anche a richiesta degli intestatari a promuovere l'emanazione di apposito provvedimento. Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. In caso di assoluta inerzia dei proprietari, le Autorità competenti possono autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio. Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza regionale.

TITOLO VI

CAPO I – Esecuzione, gestione e conservazione delle opere di bonifica di miglioramento fondiario

32. Funzioni del Consorzio

Il Consorzio esercita le funzioni di cui all'art. 3 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi, sia su richiesta dei proprietari interessati sia d'iniziativa.

33. Esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario

In presenza della richiesta degli interessati indicata all'art. 31, il Consorzio predispone il progetto dei lavori con il preventivo della spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati, dando poi corso alle opere con il sistema di esecuzione che riterrà più conveniente.

Il credito del Consorzio verso i proprietari per la esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, siano essi comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti al Consorzio per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale.

34. Esercizio delle funzioni

Nell'esercizio delle funzioni concernenti le opere di miglioramento fondiario, di natura privatistica, il Consorzio regola i rapporti con gli utenti di tali opere tramite convenzione.

TITOLO VII

CAPO I – Accertamenti

35. Sanzioni penali: rinvio

I fatti e gli attentati criminosi di tagli o rotture di argini, dei canali di bonifica o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica i riempimenti dei canali di bonifica, gli scarichi e i depositi di qualsiasi genere di materiali, i restringimenti delle sezione idrauliche, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

36. Intimazione a desistere

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 35 il Consorzio procede a diffida al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e dispone notifica alle Autorità preposte.

37. Personale Settore manutenzione opere ed impianti di bonifica

Il personale del Consorzio del settore manutenzione opere ed impianti di bonifica nell'ambito della gestione e manutenzione delle stesse provvede alla individuazione di eventuali abusi o di situazioni di pericolo e le segnala al sindaco del comune interessato nonché alle altre autorità competenti per i provvedimenti di competenza.